



COMUNE DI VELO D'ASTICO

Provincia di Vicenza

Piazza IV Novembre

Tel. 0445.740898 – Fax. 0445.741818

P.Iva e Codice Fiscale 00460580244

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 53 Del 30-11-2017

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.). ANNO 2018.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di novembre alle ore 19:00, presso la sala consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO ROSSI GIORDANO il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA VIZZI CARMELA

ROSSI GIORDANO	P	CROCE ANDREA	P
CERI ANTONELLA	P	DAL ZOTTO DANIELA	P
LORENZATO CHIARA	P	CORTELLETTI LUIGI	P
VESENTINI PAOLO	P	CERIBELLA TERESA	P
FERRANTE RAFFAELE	P	PIZZOLATO ALBERTO	P
BUSA FIORENZO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.



Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.). ANNO 2018.

Il Sindaco cede la parola all'Assessore al Bilancio dott.ssa Lorenzato Chiara che illustra l'argomento in oggetto.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 639 e successivi della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito a decorrere dall'anno 2014 l'imposta unica comunale [IUC], che si compone dell'imposta municipale propria [IMU], di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti [TARI], destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili [TASI], a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- con il termine "servizi indivisibili" si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
- il comma 676 fissa l'aliquota della TASI nella misura del 1 per mille con la possibilità di ridurla fino all'azzeramento e per gli anni 2014 e 2015 un'aliquota massima pari al 2,5 per mille;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L.06 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite del 1 per mille;
- il comma 677 pone comunque un vincolo in ordine alla misura massima delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell'aliquota approvata per la TASI con quella applicata per l'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'imposta municipale propria [IMU];
- il comma 731 attribuisce ai comuni la possibilità di applicare delle detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;



VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29.04.2016 con la quale si è proceduto a determinare le aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili [TASI] per l'anno 2016;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22.02.2017 con la quale si è proceduto a confermare le aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili [TASI] per l'anno 2017;

VISTO che Legge 28.12.2015, n.208 [Legge di stabilità 2016] all'art.1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione della TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO altresì che la Legge 28.12.2015, n. 208 [Legge di stabilità 2016], è intervenuta anche con modifiche inerenti le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale [IUC], tra cui, come per l'IMU anche per la TASI:

- Riduzione TASI per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni [art. 1, comma 10]. E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazioni principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo



immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

PRECISATO che sono previsti dei trasferimenti compensativi a favore dei Comuni per il mancato gettito di queste tipologie di entrata;

VISTO il Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della IUC- nella parte relativa alla TASI, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 18/03/2014, aggiornato, da ultimo, con atto n. 3 del 29.04.2016;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29.04.2016 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2016 come segue:

- Abitazioni principali e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari equiparate ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 06/12/2011 n.201 convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011 n.214 [per legge e individuate dal regolamento comunale] appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9: aliquota 2,0 per mille;
- Abitazioni principali e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari equiparate ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 06/12/2011 n.201 convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011 n.214 (per legge e individuate dal regolamento comunale) diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9: aliquota 2,2 per mille;
- Immobili classificati nella categoria catastale D: aliquota 2,2 per mille.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto così come previsto da Regolamento IUC.

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n.214, anche se classificati nella categoria catastale D: aliquota zero;
- detrazione di imposta di imposta a favore dei soggetti passivi titolari dell'abitazione principale o ad essa assimilata, pari ad € 50,00, per ogni figlio dimorante nello stesso nucleo familiare ed a carico dello stesso soggetto passivo; detta detrazione è applicabile per ciascun figlio oltre il primo (e quindi dal secondo figlio in poi) e comunque fino al raggiungimento della maggiore età;



RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 [legge di stabilità 2016] che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti [TARI], prorogato al 31.12.2017 dal comma 42 art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 [Legge di Bilancio 2017];

VISTO il Disegno di Legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 [Legge di Bilancio 2018] approvato dal Governo nel CdM del 16 Ottobre 2017, da convertire in Legge entro il 31 dicembre 2017 unitamente al collegato Decreto Fiscale, che prevede il blocco all'aumento delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e locali anche per il 2018;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2017, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e la detrazione di imposta, già stabilita per gli anni 2016 e 2017 a favore dei soggetti passivi titolare dell'abitazione principale o ad essa assimilata [ed appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9] di € 50,00 per ogni figlio dimorante nello stesso nucleo familiare ed a carico dello stesso soggetto passivo; detta detrazione è applicabile per ciascun figlio oltre il primo [e quindi dal secondo figlio in poi] e comunque fino al raggiungimento della maggiore età;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 682 punto b) della Legge n.147/2013 e in base a quanto previsto dal citato Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della IUC relativamente alla TASI, è necessario indicare per l'anno 2017, i servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche solo parzialmente;

VISTO l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento riportante l'elenco delle spese previste nel bilancio di previsione 2018 in corso di approvazione relative ai servizi indivisibili individuati e che dovranno essere coperte con il tributo TASI;

DATO ATTO che con l'applicazione dell'aliquota TASI per il 2018, come per l'anno 2017, i limiti di cui al comma 677, art. 1 della Legge 147/2013 e successivamente modificati sono rispettati come di seguito dimostrato:

- Abitazioni principali e relative pertinenze categoria catastale A1, A8 e A9 : Aliquota IMU 4 per mille + aliquota TASI 2,00 per mille = Aliquota totale 6,00 per mille [pari all'aliquota massima 6 per mille];
- Immobili classificati nella categoria catastale D: Aliquota IMU 8,40 per mille + Aliquota TASI 2,2 per mille = Aliquota totale 10,60 per mille [pari all'aliquota massima 10,6 per mille];



DATO ATTO altresì che il gettito per l'anno 2018, al netto del gettito derivante dalle abitazioni principali ora esenti, è stato stimato in € 118.260,20;

RICHIAMATI:

- l'art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 [Legge Finanziaria 2007], che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.151 del D.lgs. n.267/2000 che prevede che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il predetto termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art.13, comma 15 del citato D.L. 201/2011 convertito con la legge n.214/2011 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla loro esecutività e comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 25/02/2014, con la quale è resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it

RITENUTA propria la competenza in merito all'adozione del provvedimento in oggetto ai sensi dell'art.1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n.147;

SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

VISTO il verbale della Commissione Bilancio e Finanze riunitasi in data 29.11.2017 per l'illustrazione dell'argomento;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario, sulla regolarità tecnica Dott.ssa Chiara Lorenzato;



VISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Chiara Lorenzato;

Con voti favorevoli 8; astenuti 3 (Cortelletti – Ceribella – Pizzolato)

DELIBERA

1. Di stabilire, ai sensi dell'art.1, comma 681 lettera a) della Legge 147/2013 e del Regolamento per la disciplina della IUC, approvato da ultimo con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.04.2016, che i costi dei servizi indivisibili alla cui parziale copertura è destinata la TASI sono quelli riportati nel prospetto allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di confermare, per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2016, con atto di Consiglio comunale n. 6 del 29.04.2016 e per l'anno 2017 con atto del Consiglio comunale n. 5 del 22.02.2017 fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art.1, comma 14, Legge 28/12/2015 n.208 **[abitazioni principali e immobili ad esse assimilati categoria diverse da A/1,A/8 e A/9]**, di seguito riportate:

- Abitazioni principali categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota 2,00 per mille**, con l'applicazione di una detrazione di imposta a favore dei soggetti passivi titolari dell'abitazione principale o ad essa assimilata, pari ad € 50,00, per ogni figlio dimorante nello stesso nucleo familiare ed a carico dello stesso soggetto passivo; detta detrazione è applicabile per ciascun figlio oltre il primo (e quindi dal secondo figlio in poi) e comunque fino al raggiungimento della maggiore età;

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214 anche se classificati nella categoria catastale D: **aliquota zero**;

- Immobili classificati nella categoria catastale D: **aliquota 2,2 per mille**.

3. Di confermare la detrazione di imposta a favore dei soggetti passivi titolari dell'abitazione principale o ad essa assimilata, pari ad € 50,00, per ogni figlio dimorante nello stesso nucleo familiare ed a carico dello stesso soggetto passivo; detta detrazione è applicabile per ciascun figlio oltre il primo [e quindi dal secondo figlio in poi] e comunque fino al raggiungimento della maggiore età;



4. Di dare atto che con l'applicazione dell'aliquota TASI proposta per il 2017 rispetta i limiti di cui al comma 677, art. 1 della Legge 147/2013 e successive modificazioni, sono rispettati;

5. Di dare atto che il gettito lordo del tributo per l'anno 2018, al netto del gettito derivante dalla abitazioni principali è previsto in € 118.260,20;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico secondo le modalità individuate dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2002, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.lgs. n.360/1998, e successive modificazioni, mediante inserimento del testo sul portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it nell'apposita sezione sito informatico.

Con successiva e separata votazione unanime, espressa nelle forme di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.



PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

SETTORE FINANZIARIO	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 15-11-17

SETTORE FINANZIARIO	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 15-11-17



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to ROSSI GIORDANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 07.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 30-11-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sujestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VIZZI CARMELA

Copia conforme all'originale.

Velo d'Astico, li 07.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VIZZI CARMELA

Allegato A) deliberazione di Consiglio Comunale

Tributo T.A.S.I. - Pospetto dimostrativo copertura servizi indivisibili

	2018
	previsione
pubblica sicurezza e vigilanza	42.621,00
patrimonio artistico	-
serv cimiteriali	350,00
manutenzione strade, verde pubblico, illuminazione pubblica	267.236,35
	di cui personale: 63.877,76
socio assistenziali	110.218,15
serv protez civile	1.000,00
tutela edifici comunali	-
altri servizi	
TOTALE	421.425,50
INTROITO TASI	118.260,20
COPERTURA % con la spesa del personale	28,06